



TRIBUNALE DI PRATO

Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari

ORDINANZA INTEGRATIVA DELL'ORDINANZA DI DELEGA

I Giudici dell'Esecuzione

DATO ATTO che il Tribunale ha accettato le proposte economiche per l'anno 2024 presentate da AstaLegale.net e da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., quali gestori delle vendite telematiche e dei servizi di pubblicità, le quali includono l'attivazione di forme ulteriori di pubblicità e visibilità degli esperimenti di vendita (social media, vetrine permanenti dei cespiti staggiti) al fine di incrementare ancora maggiormente la fruttuosità delle procedure;

che nello specifico, in aggiunta ai servizi pubblicitari già offerti e quali ulteriori modalità pubblicitarie ex art. 490 comma 3 c.p.c.:

- AstaLegale.net ha proposto la "Vetrina Permanente" dei beni in vendita (che offre la possibilità di potenziare l'efficacia della pubblicità dei beni mantenendo visibili gli annunci sui siti internet anche negli intervalli temporali tra un'asta e l'emissione del successivo bando di vendita garantendo così la continuità dell'informazione) e il Newspaper Aste del Tribunale in versione digitale ed app, in modalità sfogliabile, completo di immagini e di tutti gli ulteriori dettagli per completare l'annuncio di vendita;
- Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a. ha proposto la pubblicità commerciale tramite il servizio "Rete Aste Real Estate" sui portali immobiliari privati casa.it, idealista.it, bakeca.it e subito.it, nonché la "Vetrina Immobiliare Permanente" degli immobili in vendita su reteaste.it per garantire la continuità dell'informazione relativa all'esistenza di un bene in vendita, dal primo esperimento e fino all'aggiudicazione, compresi i tempi in cui l'asta non è stata fissata;

RITENUTO che debba essere conseguentemente modificata l'ordinanza di delega prevedendo, tra i vari adempimenti pubblicitari della vendita ex art. 490 c.3 c.p.c., anche la pubblicazione dell'annuncio di vendita tramite i servizi sopra descritti;

RILEVATO inoltre che il d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto un ulteriore comma all'art. 585 c.p.c. ai sensi del quale *«nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»* e, a corollario di ciò, ha integrato l'art. 586 c.p.c. prevedendo che il decreto di trasferimento possa essere pronunciato alla duplice condizione dell'avvenuto pagamento del prezzo e del verificato *«assolvimento dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario dall'art. 585 comma quarto»*.

RILEVATO altresì che il d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149 ha modificato l'art. 596 c.p.c. prevedendo che *«1. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione,*

alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire. 2. Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni»

RITENUTO che, benché sulla base della disciplina transitoria tali disposizioni si applichino alle procedure iniziate dopo il 1 marzo 2023, appaia opportuno estenderne l'efficacia anche alle procedure iscritte a ruolo prima di tale data e già in corso, in modo da uniformare la disciplina delle vendite delegate;

DISPONGONO

che, a partire dalla comunicazione del presente provvedimento:

- le aste indette dopo la pubblicazione della presente circolare beneficeranno della pubblicazione ex art. 490 comma 3 c.p.c. tramite i servizi pubblicitari "Vetrina Permanente" e "Newspaper Aste del Tribunale in versione digitale ed app" offerti da AstaLegale.net e i servizi pubblicitari "Rete Aste Real Estate" e "Vetrina Immobiliare Permanente" offerti da Aste Giudiziarie Inlinea s.p.a., invariati i termini e le altre forme di pubblicità già indicate nell'ordinanza di vendita;
- con riferimento alle aste indette dopo la pubblicazione della presente circolare, i delegati richiederanno all'aggiudicatario la dichiarazione prescritta dall'articolo 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, secondo le modalità di cui all'art. 585 c.p.c. ed utilizzando i moduli pubblicati sul sito del Tribunale;
- laddove non si sia ancora provveduto a fissare udienza di discussione e approvazione del progetto di distribuzione, i delegati applicheranno la disciplina dell'art. 596 commi 1 e 2 c.p.c., nella vigente formulazione, con la precisazione che, nel caso i cui siano in corso le operazioni di liberazione da persone o cose, il delegato provvederà in ogni caso ad accantonare l'importo di € 10.000 quale fondo spese per i costi di liberazione, salvo la maggior somma autorizzata dal GE su richiesta del custode.

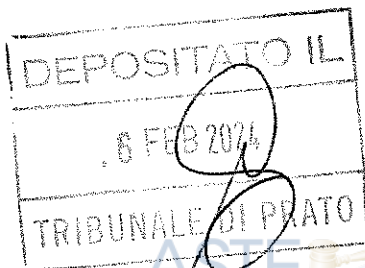
Mandano alla cancelleria per la pubblicazione del seguente provvedimento sul sito del Tribunale e per il deposito telematico dello stesso nei fascicoli delle procedure esecutive pendenti, con comunicazione ai Professionisti Delegati e alle parti.

Prato, 5 febbraio 2024

I Giudici dell'Esecuzione

Dott. Stefania Bruno

Dott. Enrico Capanna



Una firma manoscritta in inchiostro scuro, che sembra essere "Enrico Capanna", con tratti fluidi e slanciati.